

TAR Lazio, Sezione III ter. Roma - Sentenza 16/11/2006 n. 12491  
legge 109/94 Articoli 1, 21, 26 - Codici 1.1, 21.1, 25.1

La verbalizzazione e la pubblicità delle sedute di gara sono adempimenti procedurali distinti che rispondono a finalità diverse e come tali non sono fungibili, ma complementari. La prima opera su un piano probatorio, mentre la seconda è la principale manifestazione della trasparenza amministrativa e costituisce un'essenziale garanzia partecipativa dei concorrenti, la quale contribuisce a qualificare un procedimento di evidenza pubblica come "giusto" e rispettoso della par condicio (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2005, n. 3166). Da ciò consegue l'irrilevanza della verbalizzazione delle operazioni di gara, al pari dell'assenza di contestazioni in ordine alla regolarità delle stesse, con riferimento ai casi in cui sia stato violato il principio di pubblicità. La sussistenza di tale vizio procedurale non può che comportare, quindi, l'invalidità derivata di tutti gli atti di gara (Cons. Stato, Sez. V, 12 luglio 1996, n. 855). Nei contratti di appalto stipulati dalla pubblica amministrazione con il sistema dell'evidenza pubblica il provvedimento di aggiudicazione definitiva non rappresenta un atto preparatorio, ma costituisce, in pari tempo, atto conclusivo del procedimento di gara ed estrinsecazione dell'accordo delle parti contraenti, onde il suo sopravvenuto annullamento giurisdizionale comporta, per un verso, che nessun effetto può essere riconosciuto al provvedimento invalido, fin dal momento del suo venire in essere, e, per altro verso, che esso pone nel nulla l'intero effetto-vicenda derivato dall'aggiudicazione, a cominciare quindi dal contratto di appalto, che non ha alcuna autonomia propria e non costituisce la fonte dei diritti ed obblighi tra le parti ma, assumendo il semplice valore di mero atto formale e riproduttivo dell'accordo già concluso, è destinato a subire gli effetti del vizio che inficia il provvedimento cui è inscindibilmente collegato ed a restare automaticamente ed immediatamente caducato, senza necessità di pronunce costitutive del suo cessato effetto o di atti di ritiro dell'Amministrazione, in conseguenza della pronunciata inefficacia del provvedimento amministrativo ex tunc travolto dall'atto giurisdizionale.